CODICE ETICO

NUOVA TERNANA 1925 S.S.D. A R.L.

INDICE

PREMESSA

1 PRINCIPI ETICI GENERALI

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE
1.2 RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI
1.3 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1.4 INFORMATIVA: USO E TUTELA
1.5 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
1.6 CONCORRENZA
1.7 IMMAGINE DELLA SOCIETÀ
1.8 LEALTÀ SPORTIVA
1.9 PRINCIPI SPECIFICI APPLICABILI AL SETTORE GIOVANILE
-PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SETTORE GIOVANILE
-REGOLAMENTO SAFEGUARDING E CODICE DI CONDOTTA
1.10 VALORE DEL CODICE

2 REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 RELAZIONI CON I DIPENDENTI, I COLLABORATORI E I TESSERATI
2.2 AMBIENTE, SICUREZZA E DOPING
2.3 RELAZIONI CON GLI ORGANISMI FEDERALI E CON SOGGETTI DA QUESTI INCARICATI
2.4 RELAZIONI CON ALTRI CLUB
2.5 RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO
2.6 REGALI, OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ
2.7 DOVERI DEI DESTINATARI
2.7.1 INFORMATIVA E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
2.7.2 CONFLITTO D'INTERESSI
2.7.3 USO CORRETTO DEI BENI DELLA SOCIETÀ
2.7.4 RAPPORTI TRA TESSERATI
2.8 SELEZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI
2.9 GESTIONE CONTABILE
2.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI
2.11 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO
2.12 GESTIONE DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ
2.13 INFORMAZIONI RISERVATE

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1 PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI
3.2 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
3.3 *MASS MEDIA*
3.4 RAPPORTI CON I TIFOSI

4 ATTUAZIONE DEL CODICE

4.1 PREVENZIONE
4.2 SEGNALAZIONI
4.3 SANZIONI
4.4 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE ED AGGIORNAMENTI

PREMESSA

Il Codice Etico adottato dalla Nuova Ternana 1925 S.S.D. a R.L. (di seguito "**Società**"), definisce l'insieme dei valori e dei principi di condotta rilevanti per la Società, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso.

Il presente Codice Etico (di seguito anche "**Codice**") è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di detti valori e principi all'interno della Società, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della medesima nei rapporti con i terzi.

In particolare, valore primario per la Società è l'osservanza dell'etica sportiva, intesa come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi.

Esso costituisce altresì adempimento della prescrizione di cui all'art. 7 comma 5 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "**F.I.G.C.**").

Il presente Codice ha l'obiettivo di mantenere un adeguato livello di correttezza ed eticità nell'ambito della conduzione delle attività proprie della Società attraverso la migliore diffusione e condivisione dei principi etici ivi affermati:

- nelle relazioni interne della Società;
- nelle relazioni, commerciali e non, tra la Società e soggetti terzi, estranei all'ordinamento sportivo;
- nelle relazioni tra la società e soggetti terzi che siano affiliati, tesserati o licenziati dalla F.I.G.C. o dalle altre Federazioni sportive calcistiche riconosciute dalla *Federation International de Football Association* (di seguito "**F.I.F.A.**").

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegna a garantirne la più ampia divulgazione a tutti i destinatari ed al pubblico in generale, anche mediante la pubblicazione del medesimo sul sito internet ufficiale della Società *www.tc1925.it*.

1 PRINCIPI ETICI GENERALI

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi generali di lealtà, correttezza e probità che qualificano l'adempimento delle prestazioni sportive e lavorative ed il comportamento di tutti i Destinatari, come di seguito definiti.

Vengono definiti "**Destinatari**" tutti i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice, e precisamente:

a) i componenti dell'organo dirigente e del Collegio Sindacale, i Dirigenti e qualunque altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o

eserciti, anche di fatto, la gestione della Società, ovunque essi operino, sia in Italia che all'estero (gli "**Esponenti della Società**");
b) tutto il personale dipendente della Società, ivi compresi i lavoratori a termine o a tempo parziale ed i lavoratori ad essi assimilati;
c) i lavoratori sportivi nonché lo staff medico ed i tesserati in generale;
d) tutti coloro che, direttamente od indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società rapporti e relazioni o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi in tutti i Paesi in cui la Società si trova ad operare;
e) i consulenti esterni ed in generale le persone fisiche che intrattengono o che vorranno intrattenere rapporti commerciali con la Società per proprio conto o per conto delle persone giuridiche che rappresentano.

Il Codice costituisce un'insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, per il buon funzionamento e l'affidabilità della gestione e per l'immagine della Società. Esso è messo a disposizione di tutti i Destinatari, che sono tenuti ad osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni), oltre a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze alla competente funzione di riferimento.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività sportiva e lavorativa o delle prestazioni svolte in favore e/o nei confronti della Società sono pertanto ispirati alla massima correttezza ("***fair play***"), alla completezza e trasparenza delle informazioni, salvi i limiti consoni a corrette trattative negoziali, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne adottate dalla Società.

In particolare, compete agli Esponenti della Società dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. Essi, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

L'organo dirigente, nel fissare le strategie e gli obiettivi della Società, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della medesima, si ispira ai principi contenuti nel Codice.

Per la piena osservanza del Codice, ciascun Destinatario, qualora venga a conoscenza di situazioni che, effettivamente o potenzialmente, possono rappresentare una violazione dello stesso Codice, deve darne tempestiva segnalazione al proprio diretto responsabile e/o Società.

1.2 RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI

La Società si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative nazionali, internazionali e comunitarie sia di natura ordinaria che sportiva, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale e profondendo il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, nell'attuazione delle iniziative dirette alla lotta alla violenza, al razzismo ed alla discriminazione in qualunque forma si manifesti, al match fixing ed in genere, all'eversione dell'ordine pubblico.

I Destinatari, nell'esecuzione dei doveri propri del loro incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa sportiva di riferimento e del presente Codice. I

Destinatari devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in una qualsiasi situazione in grado di generare conflitto di interessi, reale e/o potenziale con la Società stessa. Per situazione di "conflitto di interessi" si intende quella in cui sia perseguito un interesse diverso da quello della Società e/o un vantaggio di natura personale.

Nessun comportamento contrario alle predette normative ed alle disposizioni contenute nel presente Codice, posto in essere dai Destinatari nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società, può considerarsi giustificato, e comporterà l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società medesima.

1.3 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La Società ritiene di fondamentale importanza fornire ai propri interlocutori ed ai soggetti con i quali si rapporta nello svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

I Destinatari del presente Codice, compresi tesserati e staff tecnico e medico della Società, nelle azioni ed operazioni compiute a favore o per conto della Società, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni od omissioni.

1.4 INFORMATIVA: USO E TUTELA

Nei rapporti esterni la Società ritiene proprio dovere ed interesse fornire ai soci, fornitori, istituzioni finanziarie, organismi sportivi e, in genere, salvi i limiti consoni a corrette trattative negoziali, a terzi, informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, nel rispetto delle normative vigenti, sia statali che sportive.

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti il patrimonio della Società od inerenti all'attività della medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

1.5 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

La Società considera la parità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna alla Società.

La Società respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti religiosi, politici, morali o filosofici, preferenze o attitudini sessuali, dei suoi interlocutori.

I Destinatari, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell'imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base ed in considerazione di valutazioni tecnico-professionali riscontrabili.

1.6 CONCORRENZA

La Società impronta la propria attività al rispetto delle regole di leale concorrenza, che ritiene essere valore fondamentale ed imprescindibile per lo sviluppo della compagine sociale e per le esigenze del pubblico.

Su tale principio di concorrenza leale deve essere imperniata anche tutta l'attività sportiva ed i comportamenti dei singoli tesserati nella gestione dei rapporti tra gli stessi e le diverse componenti dell'organizzazione calcistica nazionale ed internazionale.

1.7 IMMAGINE DELLA SOCIETÀ

La Società considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice.

I Destinatari dovranno, pertanto, astenersi da qualunque comportamento, sia in pubblico che in privato, che possa ledere l'immagine della Società, ed adoperarsi al meglio per garantire il rispetto della stessa. Ciò anche in tutte le occasioni in cui i singoli tesserati partecipino a competizioni con le rispettive rappresentative e squadre Nazionali.

1.8 LEALTÀ SPORTIVA

La Società conforma la propria attività al principio di lealtà sportiva. I Destinatari devono astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o comportamento che sia diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

La Società condanna altresì qualsiasi atto o comportamento volto ad ottenere fraudolentemente l'iscrizione ad una competizione sportiva, od il tesseramento di un atleta in violazione od elusione delle norme federali e delle leggi in vigore.

1.9 PRINCIPI SPECIFICI E FONDAMENTALI APPLICABILI AL SETTORE GIOVANILE

Costituisce un valore primario per la Società la promozione di valori positivi nello sport giovanile nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.
La Società attua i suddetti valori attraverso la promozione e la divulgazione di 5 principi fondamentali ("**Principi fondamentali settore giovanile**") improntati alla valorizzazione della parola "Rispetto" nel suo significato più ampio, riferito sia alle attività sportive che alle relazioni sociali ed al vivere quotidiano di seguito riportati:

I. Rispetto delle Regole
I tesserati devono innanzi tutto conoscere le Regole del giuoco e capire che i risultati sportivi si conseguono facendo valere le Regole e non aggirandole, solo così potranno Rispettarle.
Conseguire risultati in modo illecito, aggirando o comunque non rispettando le Regole, comporta la perdita non solo di quello che si è conseguito in modo illecito, ma anche della possibilità di continuare a giocare in modo lecito.
Rispettare le Regole significa inoltre Rispettare tutte le persone ed Istituzioni federali e sportive che permettono di praticare il giuoco del calcio.
Tali principi valgono nello sport ed in tutte le altre attività della vita quotidiana.

II. Rispetto dell'Avversario
I tesserati in campo e fuori dal campo per essere Rispettati devono prima di tutto Rispettare l'Avversario.
Il Rispetto dell'Avversario si manifesta non discriminandolo per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale od etnica.

Il Rispetto dall'Avversario si guadagna dimostrandogli sia in campo che fuori dal campo la serietà, la volontà e lo spirito di sacrifico necessari per conseguire qualunque risultato contro chiunque.

III. Rispetto dei Compagni
I tesserati devono rispettare tutti i Compagni di squadra senza discriminarli per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale od etnica.
Il Rispetto si manifesta anche attraverso l'aiuto e la solidarietà per i Compagni in difficoltà sia dentro che fuori dal campo. Il Rispetto si manifesta inoltre invitando ed esortando i Compagni che non Rispettano le Regole a farlo sia per il loro bene che per quello della Squadra, della Società e di ogni singolo tesserato.

IV. Rispetto della Società
I tesserati devono Rispettare la Società attraverso il Rispetto di tutte quelle persone che ogni giorno prestano la loro opera per garantire tutto quanto è necessità per la pratica agonistica del gioco del calcio.
I tesserati devono Rispettare la Società prendendosi cura di tutti i beni e materiali che vengono messi a loro disposizione per giocare a calcio.
Il Rispetto della Società deve essere manifestato da parte dei tesserati anche al di fuori dell'attività sportiva attraverso comportamenti educati e Rispettosi nei confronti, in generale, delle persone, ed attraverso il Rispetto e la cura dell'integrità dei beni e dei luoghi che la Società ha messo a disposizione dei tesserati per vitto, alloggio e trasporti.

V. Rispetto di sé Stessi
Il Rispetto di sé Stessi/e si ottiene attraverso la convinzione che ogni risultato si consegue solo con la volontà ed il sacrificio senza ricorrere a scorciatoie e mezzi illeciti, qualunque essi siano. I tesserati per Rispettare sé Stessi devono riuscire a Rispettare le Regole, gli Avversari, i Compagni e la Società. Un tesserato per Rispettare sé Stesso deve capire che il calcio è principalmente una grande passione che non necessariamente diventerà un lavoro, e pertanto allo sport si deve unire necessariamente la scuola e lo studio.

Per la corretta promozione, divulgazione ed attuazione dei suddetti principi è richiesta ai Destinatari, e in particolare ai soggetti che operano nell'ambito del settore giovanile, l'osservanza di tutti i principi, obblighi e divieti di cui al presente Codice.

L'attività del settore giovanile è organizzata in modo tale che:

- gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) abbiano idonea professionalità e vigilino costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza;

- le relazioni con i ragazzi si svolgano in maniera ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;

- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto;

- la guida e l'educazione dei giovani sia condotta valorizzando i principi etici e morali in generale, ed il *fair play* nello sport in particolare, favorendo la crescita individuale di ogni giocatore, ed evitando che i ragazzi maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.

La Società in esecuzione dei suddetti principi ha attuato un Regolamento e codice di condotta per la tutela dei minori (**Regolamento Safeguarding e Codice di Condotta**) dove sono meglio precisate tutte le condotte che devono ispirare i rapporti tra adulti e minori e tra minori e minori.

1.10 VALORE DEL CODICE

La violazione delle sopra citate norme da parte dei Destinatari costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge, regolamentare o di contratto.

La Società si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice e conformi alle normative sportive nazionali ed internazionali ed alle vigenti disposizioni legislative in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

2 REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1 RELAZIONI CON I DIPENDENTI, I COLLABORATORI ED I TESSERATI

La Società riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni attività economica e sportiva, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra Esponenti della Società, dipendenti, tesserati e collaboratori.

La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente e non (collaboratori, professionisti, ecc.) sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità. La selezione, valutazione ed assunzione del personale è effettuata sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati alle necessità ed alle esigenze della Società, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. I dati così raccolti saranno conservati e gestiti secondo la normativa e le procedure previste in materia di *privacy* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni). Tutto il personale è assunto dalla Società con regolare contratto di lavoro e/o di collaborazione. Il rapporto di lavoro e/o collaborazione si svolge nel rispetto della legge e della normativa contrattuale collettiva in materia, nonché della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa. Non è tollerata alcuna forma di lavoro o di retribuzione “in nero”.

I lavoratori sportivi sono assunti nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e in conformità alle normative federali ed agli accordi collettivi vigenti.

L’acquisizione e la valutazione dei tesserati è effettuata tenendo conto, oltre a quanto sopra indicato, della politica degli investimenti e del monte ingaggi previsto dalla Società per ciascuna stagione sportiva, in sede di definizione del *budget.*

2.2 AMBIENTE, SICUREZZA E DOPING

La Società opera per preservare, attraverso attività preventive, la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei tesserati e dei collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori.

La Società è particolarmente sensibile alla tutela sanitaria dei propri atleti, sia della prima squadra che del Settore Giovanile; la Società basa tutte le proprie attività sportive sul corretto uso e somministrazione dei farmaci, nel rispetto delle normative vigenti in materia di doping nazionali ed internazionali. La Società respinge l'uso di qualsiasi sostanza contraria alla normativa antidoping e verifica con estrema attenzione il rispetto di tali principi da parte di ciascun proprio tesserato, considerandolo elemento qualificante ed essenziale del rapporto tra lo stesso e la Società.

2.3 RELAZIONI CON GLI ORGANISMI FEDERALI E CON SOGGETTI DA QUESTI INCARICATI

I rapporti tra la Società, le Istituzioni e le Autorità Sportive (a titolo esemplificativo ma non esaustivo F.I.G.C.; C.O.N.I.; F.I.F.A. ed U.E.F.A.), nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Società stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.
Fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice Etico.

I Destinatari devono cooperare, se richiesto, con le Autorità e le Istituzioni Sportive al fine di agevolarne l'attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi nell'ambito delle verifiche di competenza. I Destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

La Società ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione.

2.4 RELAZIONI CON ALTRI CLUB

La Società impronta le relazioni ed i rapporti di affari con altri club nazionali ed internazionali a criteri di correttezza e lealtà sportiva, e li conduce nel rispetto dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle leggi vigenti.

2.5 RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare indebitamente in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione o dei soggetti incaricati di un pubblico servizio. I Destinatari devono altresì astenersi dal tentare di ottenere dalla Pubblica Amministrazione informazioni riservate che possano compromettere il corretto operato della Società e della Pubblica Amministrazione.

Ove ragionevolmente possibile i rapporti tra i Destinatari e la Pubblica Amministrazione devono essere documentati per iscritto, in modo che all'evenienza la natura e le concrete modalità di svolgimento di tali relazioni possano essere controllate.

I Destinatari devono astenersi dall'offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione od a loro parenti, sia in Italia che all'estero, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore rientranti nella normale cortesia.

I Destinatari devono astenersi dall'accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Se i Destinatari si servono dei servizi di un soggetto terzo per farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono adoperarsi affinché tale soggetto terzo si impegni a conformare il suo operato ai principi descritti nel presente Codice.

2.6 REGALI, OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività ricollegabile alla Società.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare il giudizio o indurre ad ottenere un qualsiasi tipo di facilitazione. Tale norma concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti.

Si precisa che per regalo deve intendersi qualsiasi tipo di beneficio od utilità (ad es. promessa di un'offerta di lavoro, ecc.).

Particolare sensibilità è manifestata dalla Società nelle proprie relazioni con le diverse componenti della F.I.G.C. ed, in particolare, con l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), e richiede ai Destinatari, con particolare riguardo ai tesserati, di mantenere comportamenti conformi ai dettami del presente Codice unitamente al massimo rispetto della normativa federale e delle leggi vigenti.

In ogni caso, i regali, gli omaggi e le altre utilità che vengano offerti ai Destinatari, salvo che di modico valore, devono essere autorizzati e documentati in modo adeguato a consentire verifiche, secondo le prassi o le procedure interne esistenti.

2.7 DOVERI DEI DESTINATARI

I Destinatari devono tenere comportamenti improntati a lealtà e correttezza, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, quelli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento sportivo per il tramite del tesseramento e quanto previsto dal Codice.

2.7.1 INFORMATIVA E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

I Destinatari devono conoscere ed attuare quanto previsto internamente in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

La crescente importanza della tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza dei dati della Società trasmessi o memorizzati elettronicamente.

Ogni Destinatario è pertanto tenuto a:

- non utilizzare strumenti informatici per scopi personali e comunque estranei a quelli della Società;

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio osceno o comunque di basso livello, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili che possano arrecare offesa alla persona e/o danno all'immagine della Società e che costituiscano comunque una violazione dei valori e delle politiche della medesima quali, ad esempio, molestie sessuali, razziali e altre forme di discriminazione;

- evitare lo *spamming* o le c.d. "catene di Sant'Antonio" che possano generare un traffico di dati/informazioni/processi all'interno della rete telematica tale da ridurre sensibilmente l'efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività;

- non navigare su siti internet con contenuti pornografici e pedopornografici, e comunque indecorosi, offensivi o contrari alle leggi ed alla morale comune;

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Società, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;

- evitare di caricare sui sistemi della Società *software* presi a prestito o non autorizzati, nonché di effettuare copie non autorizzate di programmi protetti da privativa per uso personale, della Società o di terzi.

Ciascun Destinatario deve conservare, compatibilmente con le procedure della Società, adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell'operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

2.7.2 CONFLITTO D'INTERESSI

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che li pongano in conflitto di interessi con quelli della Società o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.

Ai fini del presente Codice, una situazione di conflitto d'interessi si verifica ad esempio quando l'impegno richiesto ad un Destinatario per lo svolgimento di una specifica attività può venire meno in ragione della contestuale titolarità o rappresentanza di interessi configgenti con quelli propri dell'attività medesima.

Gli elementi rivelatori di un conflitto di interessi sono quindi: (i) la titolarità o la rappresentanza di più interessi in capo al medesimo Destinatario; (ii) il conflitto tra tali interessi; (iii) la riferibilità di tali interessi alla medesima attività.

I Destinatari che si trovano in una situazione di conflitto d'interessi, attuale o potenziale, devono segnalarlo alla Società e/o al Garante del Codice.

2.7.3 USO CORRETTO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Ogni Destinatario è responsabile della protezione e dell'uso corretto dei beni della Società, materiali e non, ivi incluse le informazioni riservate e le risorse informatiche e di rete, ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

In particolare ogni Destinatario deve:

- operare con diligenza per tutelare i beni della Società, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi;

- evitare utilizzi impropri dei beni della Società per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati e/o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani;

- ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito della Società.

L'utilizzo dei beni della Società per qualunque fine al di fuori dell'attività aziendale può provocare seri danni (economici, di immagine, di competitività, ecc.) alla Società, con l'aggravante che un uso improprio può comportare per le stesse potenziali sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti. In caso di mancato rispetto dei suddetti principi da parte dei Destinatari, la Società dovrà necessariamente intraprendere nei loro confronti azioni e comminare provvedimenti disciplinari.

2.7.4 RAPPORTI TRA TESSERATI

È fatto divieto, laddove non espressamente autorizzati, ai dirigenti della Società, ai soci ed ai tesserati di svolgere qualsiasi attività inerente al trasferimento, alla cessione di contratto ed al tesseramento di calciatori e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili. Inoltre è fatto divieto di avvalersi e/o avere contatti con mediatori, procuratori sportivi o tesserati inibiti o squalificati.

Nei rapporti con gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché con i procuratori sportivi, è vietato stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o corrispondere compensi, premi o indennità non giustificati o in violazione delle norme medesime.

E' fatto divieto di alterare lo svolgimento e/o il risultato delle competizioni sportive, con qualunque atto o mezzo, nonché di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, nonché di agevolare scommesse di altri, che abbiano ad oggetto i risultati relativi alle competizioni cui la Società partecipa.

2.8 SELEZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI

I rapporti della Società con fornitori e terzi in genere, pubblici o privati, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità, anche se tenuti per il tramite di soggetti terzi.

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per la Società è ispirata al rispetto dei valori di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, previa valutazione accurata delle garanzie di assistenza e del panorama delle offerte in genere.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio per la Società ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che

comportino forme di dipendenza verso il fornitore contraente. Ogni contratto dovrà contenere apposita clausola con la quale il fornitore si impegna al puntuale ed integrale rispetto dei principi del presente Codice, pena la facoltà della Società di risolvere il rapporto e di agire per il risarcimento degli eventuali danni.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto della persona, la Società, nella scelta dei fornitori (soprattutto nei Paesi definiti "a rischio" da organizzazioni riconosciute) si ispira a criteri che privilegino chi garantisce ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché la tutela del lavoro minorile.

La Società si riserva di adottare ogni misura idonea, inclusa la risoluzione del contratto, nel caso in cui i fornitori agiscano in violazione delle disposizioni del presente Codice.

2.9 GESTIONE CONTABILE

Tutti i fatti di gestione devono essere adeguatamente documentati, al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza di ciascuna operazione, secondo le prescrizioni di legge e regolamentari.

Ciascuno, quando richiesto, è tenuto a collaborare, nell'ambito delle attività espletate, allo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e ai revisori legali dei conti o ad Autorità di Vigilanza e Controllo specificamente previste dalla legge e dalla normativa federale affinché sia resa a tali soggetti un'informazione veritiera, corretta, completa e trasparente.

2.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società, nell'espletamento della propria attività, al fine di garantire la tutela dei dati personali, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare in conformità ai seguenti criteri: trasparenza nei confronti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, liceità e correttezza del trattamento, pertinenza del trattamento alle finalità dichiarate e perseguite, garanzia di sicurezza dei dati trattati.

Costituisce "dato personale" qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.

2.11 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

È fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

2.12 GESTIONE DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ

È vietato acquistare, ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto.

È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazioni ad essi, altre operazioni che ne ostacolino l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In ultimo, è vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Al tal fine, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di utilizzare la massima attenzione e prudenza, evitando di entrare in contatto con beni od altre utilità che, per la loro natura o per le particolari condizioni in cui si trovano o alle quali vengono negoziati, possano fare insorgere il sospetto di avere una provenienza illecita.

2.13 INFORMAZIONI RISERVATE

I documenti e le informazioni riservate della Società possono essere divulgati o comunicati all'esterno solo nel rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Le informazioni confidenziali ottenute in qualità di Destinatario non possono essere utilizzate a vantaggio personale dei Destinatari o di altri soggetti ad essi associati o correlati.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

3.1 PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

La Società non finanzia, né in Italia né all'estero, partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica; si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

La Società, inoltre, non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (quali sindacati, associazioni a tutela dei consumatori, ecc.).

Sono possibili forme di cooperazione di tipo strettamente istituzionale quando: (i) la finalità sia riconducibile alla *mission* della Società o sia riferibile a progetti di pubblico interesse; (ii) la destinazione delle risorse sia chiara e documentabile; (iii) vi sia un'espressa autorizzazione da parte delle funzioni aziendali preposte.

3.2 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

La Società, ove se ne ravvisi l'opportunità, eroga contributi e sponsorizzazioni per iniziative culturali e sportive nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice.

Nella selezione delle iniziative culturali e sportive la Società, i dipendenti ed i collaboratori della stessa sono tenuti ad evitare qualunque forma di conflitto di interessi (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l'attività della Società).

La Società si astiene dall'elargire contributi o utilità di altro tipo alle associazioni e/o gruppi di tifosi e *supporters*.

3.3 MASS MEDIA

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell'immagine della Società. Pertanto i rapporti tra la Società ed i *mass media* spettano soltanto agli organi a ciò delegati, e devono essere svolti in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi competenti, nonché con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale.

L'informazione verso l'esterno è ispirata a criteri di veridicità e trasparenza. È assolutamente vietato divulgare notizie false.

I Destinatari sono tenuti a non fornire informazioni ad organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti comunque nel rispetto delle procedure operative interne della Società.

La Società contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o di diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano sé stessa, la sua attività e il suo personale.

Nei casi sopra evidenziati, saranno assunte tutte le iniziative più opportune dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della Società ed a garantire la correttezza dell'informazione riguardante la Società, ivi compresa quella di carattere legale.

3.4 RAPPORTI CON I TIFOSI

Nei rapporti con la tifoseria la Società si impegna a promuovere un tifo leale e responsabile. A tal fine, è fatto divieto di contribuire, con supporti finanziari, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.

La Società si impegna ad impedire l'introduzione e l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, di strumenti/oggetti idonei ad offendere, di scritte o simboli recanti espressioni oscene, oltraggiose o, comunque, incitanti alla violenza e alla xenofobia.

La Società ripudia e contrasta qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori.

La Società può riconoscere ufficialmente le associazioni di tifosi con la stipula di apposita convenzione a norma dell'art. 8 comma 4 Legge 4 aprile 2007 n. 41 a condizione che le stesse abbiano quale finalità statutaria la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica.

La Società si impegna a recepire e divulgare ai propri tesserati le prescrizioni impartite dalla F.I.G.C. ed eventualmente da altri Enti nazionali ed internazionali sui rapporti tra tesserati e tifosi che prevedono il divieto a carico dei tesserati di interloquire con i tifosi durante le gare e di sottostare a manifestazioni e comportamenti che costituiscano intimidazione, offesa, denigrazione, insulto o comunque violino la dignità umana anche in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, oltre al divieto per i tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la

Società, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Delegato della Società ai rapporti con i tifosi.

4 ATTUAZIONE DEL CODICE

4.1 PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività sociali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'ente.

4.2 SEGNALAZIONI

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei Destinatari, dovrà essere prontamente segnalata alla Società.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

4.3 SANZIONI

L'osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2104 c.c., nonché, con specifico riferimento ai tesserati, nel rispetto delle disposizioni federali vigenti.

Eventuali violazioni del Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci della Società.

Il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari è definito nel quadro dei principi fissati dalla Legge n. 300/1970, dal codice civile, nonché, per i lavoratori sportivi dal relativo accordo collettivo.

L'osservanza delle medesime norme deve ritenersi, inoltre, parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i collaboratori, i consulenti esterni ed in generale le persone fisiche che intrattengono o che vorranno intrattenere rapporti commerciali con la Società per proprio conto o per conto delle persone giuridiche che rappresentano. Per tale motivo, la Società richiederà l'inserimento di una clausola specifica nei contratti già stipulati al momento della diffusione del presente Codice, nonché in quelli di futura sottoscrizione.

4.4 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE E AGGIORNAMENTI

Il presente Codice entra in vigore con l'approvazione da parte del legale rappresentante della società che deve essere ratificata nel primo CdA utile così come aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice deve essere approvato secondo le predette modalità.

Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico nel sito internet della Società ***www.tc1925.it*** nonché, in formato cartaceo, negli uffici della medesima.